

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

— |

— | —

— |

— | —

RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio</i>	pag. vii
Per una rilettura della storia dei <i>principales</i> in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412) di <i>Lucietta Di Paola</i>	» 1
Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (<i>De decurionibus</i>) di <i>Giorgia Maragno</i>	» 45
Problemi del lessico costantiniano in tema di <i>munera</i> cittadini di <i>Maurilio Felici</i>	» 77
Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale di <i>Saverio Masuelli</i>	» 111
<i>Maternum genus</i> e vincoli curiali nella legislazione di Onorio di <i>Giuseppina Maria Oliviero Niglio</i>	» 129
<i>Obnoxietas</i> curiale e condizione giuridica dei <i>fili familias</i> in età tardoantica di <i>Monica De Simone</i>	» 145
... <i>patrias deserentes</i>: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano di <i>Francesca Galgano</i>	» 163
Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica di <i>Jean-Michel Carrié</i>	» 179

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi	
di <i>Salvo Randazzo</i>	» 185
D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i>	
di <i>Francesco Arcaria</i>	» 199
I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i>	» 219
Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale	
di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 235

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi

Salvo Randazzo

(Università LUM Giuseppe Degennaro, Bari)

Il mio coinvolgimento in questo convegno prevedeva che proponessi una relazione di inquadramento generale, dandomi così modo di riprendere e sviluppare alcune idee, già accennate, seppure in forma del tutto embrionale, proprio nel corso di un convegno ravennate, quello del 2010¹. Tuttavia, la particolare modalità “sperimentale” – come l’ha definita nella sua premessa Andrea Trisciuglio, che ringrazio, insieme a Gisella Bassanelli Sommariva, i cui meriti non saranno mai sufficientemente sottolineati, – con cui il convegno si è svolto e la circostanza che un analogo intervento di impianto generale fosse stato affidato anche all’amico Salvatore Puliatti, ha spinto me e gli organizzatori a “reinventare” il mio ruolo, assumendo il compito di svolgere una relazione di sintesi², di conseguenza in parte accantonando, in parte rimodulando il mio contributo che, per tale via, da “personale” è diventato, almeno per taluni aspetti, “corale” e dunque, inevitabilmente, “sperimentale” anch’esso.

Ripercorrendo i temi trattati in questa giornata di studio, ne ho tratto la sensazione che alcuni tasselli, apparentemente distanti e che si legano alla complessa vicenda storica del decurionato cittadino, si siano composti in una tendenziale unità, sfuggendo alla dispersione in cui, talvolta, l’iperspecializzazione e la fram-

¹ *Primi appunti sull’evoluzione del decurionato cittadino*, in *Ravenna Capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati, V-VIII secolo*, Ravenna, 14-15 maggio 2010, su cui, nella stessa sede, v. A.J.B. SIRKS, *Some Marginal Remarks on Prof. Randazzo’s Paper*.

² Ho pertanto rivisitato le idee che avevo raccolto alla luce delle relazioni svolte il 21 maggio 2021 da Lucietta Di Paola, Saverio Masuelli, Maurilio Felici, Giorgia Maragno, Giuseppina Maria Oliviero Niglio, Monica De Simone, Francesca Galgano e Jean-Michel Carrié arricchite dalle “presentazioni”, rispettivamente, di Luca Loschiavo (Di Paola), Rita Lizzi Testa (Masuelli e Felici), Arrigo Diego Manfredini (Maragno) e Andrea Trisciuglio (Oliviero Niglio, De Simone e Galgano), nonché dagli interventi di molti colleghi. Per far ciò ho scelto di avvalermi esclusivamente dei miei appunti e, soprattutto, della registrazione audio gentilmente messami a disposizione, che mi ha permesso di immergermi, virtualmente ma interamente, nella densa giornata di lavoro.

mentazione esasperata insita in taluni temi di ricerca, e non solo tardoantichi, sembra costringere i nostri studi. Infatti, nonostante quasi tutte le relazioni abbiano affrontato ambiti tematici molto specifici, nessuna di esse è apparsa realmente distante da un percorso concettuale unitario, con il risultato, per certi versi sorprendente – e questo evidenzia la lungimiranza degli organizzatori nella scelta tematica – di fare apparire tutti gli interventi strettamente legati e coerenti, anche quando hanno riguardato aspetti molto specifici e apparentemente distanti fra loro.

Penso alle riflessioni di Saverio Masuelli sulle curie piemontesi nella media e tarda età imperiale, che hanno proiettato la visione d'insieme della romanizzazione di quel territorio ben oltre le specificità localistiche, fra *coloniae* e *municipia*. Una romanizzazione che, nei suoi elementi caratterizzanti, appare sfuggente in quell'area, sulla scorta nelle nostre fonti, ma probabilmente solo perché "attardata" come la ha efficacemente definita Rita Lizzi Testa, in una prospettiva che mi ha fatto ricordare un pensiero di Emilio Gabba che, in una delle sue "Lezioni al Collegio Nuovo" di Pavia, pubblicate nel 2005, tracciando una sintesi magistrale dell'espansione romana attraverso l'esame della rete viaria e del suo sviluppo, osservava come in Piemonte la penetrazione di Roma fosse stata differenziata: più netta nel Piemonte meridionale, ma molto più lenta in quello occidentale, come rivelato da una onomastica "solo superficialmente latinizzata" nell'area di Torino.

E, forse non a caso, lo stesso Masuelli ha evidenziato come un approccio di questo tipo obblighi il giurista a fare i conti con "categorie" storiche, in certa misura, aggiungo, manifestando un malcelato imbarazzo, quasi un malessere scientifico, nel dichiarare qualcuna di tali categorie superata, se non errata. Così, nella sua aspirazione ad uscire da quelle che altrove ho definito, con molta minore prudenza di quella che ha usato Masuelli, "trappole dogmatiche" ed in cui talvolta, fatalmente, ci si trova costretti, lo studioso ha riconsiderato il nesso, nell'ambito prescelto dalla relazione, fra approccio "categoriale" e tema specifico di indagine, immergendo gli ascoltatori nella multiformità della realtà esaminata.

Sullo sfondo il peso della visione romanocentrica e del problema, connesso ed enorme, sul piano scientifico, ma forse anche "emotivo", di valutare se e quanto di Mommsen e del suo approccio "categoriale" su questi temi possa essere riconsiderato. Mi sovviene un'opinione di Yan Thomas, l'indimenticato allievo di André Magdelain cui tanto deve la cultura occidentale e non solo antichistica, come dimostra l'influsso di Thomas su uomini di pensiero della rilevanza di Jaques Derrida e Giorgio Agamben. Nella oramai celebre riflessione che precede la *réimpression*, nel 1984, del *Droit Public* di Mommsen, tradotto da Paul Frédéric Girard ed a cura di Claude Nicolet, Thomas osserva come Mommsen avesse applicato al diritto pubblico, inteso come "scienza dello stato" una metodologia di ricerca peculiare dello studio del diritto privato romano, utilizzando categorie e schemi, logici e astratti, dunque aprendo, nella sua visione di *Staatsrecht*, ai ca-

pisaldi stringenti della dommatica. Quella che, nell'idea di Thomas, era stata la chiave mommseniana per uscire dall'*Isolierung* del diritto, diventava, tuttavia, per una singolare eterogeneità dei fini, anche la cifra della sua crisi nel rappresentare quel divenire storico cui il diritto si lega e di cui segue vicende e cambiamenti, e che stride, direi fisiologicamente, con la rigidità del dogma.

Nonostante tutto ciò non mi induca, lo dico subito, ad abbandonare la prospettiva di discontinuità storica in cui mi ponevo nel 2010, a proposito dell'evoluzione del decurionato cittadino e della lettura della sua mutevole disciplina giuridica, questa occasione mi ha però spinto a riconsiderare alcuni aspetti di quell'approccio, offrendomi nuovi, e importanti, elementi di riflessione. Elementi che hanno travalicato l'ambito del convegno e mi hanno indotto a temperare, quantomeno sul piano del diritto pubblico romano, il mio approccio, in termini di tendenziale discontinuità nell'evoluzione degli organi e degli apparati di potere. Prospettiva che avevo sin qui considerato in termini forse eccessivamente categorici, probabilmente per una insoddisfazione, solo in parte consapevole, ma tanto forte da sembrare a tratti incontrollabile, per un approccio rigidamente dogmatico alla lettura della storia del diritto e, in special modo, del diritto pubblico romano.

E per questo il convegno sui cui risultati complessivi mi trovo oggi a riflettere mi è stato estremamente utile e mi spinge ad essere grato agli studiosi che si sono avvicendati nelle relazioni e da cui ho appreso molto.

Partirei da un dato, tanto semplice quanto, a mio avviso, indicativo, rappresentato dalla estrema variabilità terminologica degli appellativi con cui vengono individuati, nelle fonti, i componenti delle aristocrazie municipali, che tendiamo a considerare unitariamente – lo facciamo un po' anche in questo convegno – come decurioni. Ne menziono alcuni: *principes*, *loci principes*, *eques vir principalis*, *primus regionis*, *primores*, *dekaprotos*, *eikosaprotos*, *decemprimi*, *virii primates*, *primates*, *seniores*, *maiores*, *virii primipilares*, *proceres*, *principales*, *potentiores*, *dynatoi*, *proteuontes*, *hiperchontes*, *proteuon tou ethnous*, *protos*, *genous protos*. Un caleidoscopio di titoli, solo in parte giustificati dalla ovvia diversità dei contesti geopolitici di riferimento, ma comunque stridenti, nella loro estrema variabilità, con l'idea di una tendenziale unitarietà del fenomeno considerato, anche quando la dottrina ha marcato le differenze fra alcuni di essi. Non è questo il contesto in cui si possano approfondire interamente i riflessi di questo dato terminologico, che mi limito a indicare per come appare ai miei occhi, ovvero come stimolo a non generalizzare valutazioni e ricostruzioni storiche la cui decontestualizzazione rischierebbe di tradursi in una prospettiva forzatamente unitaria, certamente rischiosa per la linearità della nostra ricostruzione.

Lo sfondo concettuale, giuridico, ma anche sociale, starei per dire emozionale, in cui le relazioni si sono collocate è stato, consapevolmente o meno, quello del potere, dei suoi intrecci, delle sue liturgie. Un rapporto complesso, quello

fra potere centrale e governo delle città fra IV e VIII secolo – Gisella Bassanelli Sommariva, nel corso della discussione ha parlato di “conflittualità di interessi” fra le esigenze della *curia* e quelle dell’amministrazione centrale – che emerge con vivacità nelle quasi quattrocento costituzioni relative, direttamente o indirettamente, ai decurioni e contenute nei vari titoli del Codice Teodosiano, sia in quelli dedicati interamente ai decurioni che negli altri titoli; un numero importante, che già in sé offre uno spunto centrale di riflessione, come la storiografia ha posto in rilievo e come ha ribadito, nella sua relazione, Giorgia Maragno.

Un dato essenziale, dunque, la cui chiave di lettura può cogliersi nell’importanza delle città e della loro amministrazione per il potere centrale. Un potere che agisce su uno sfondo di legittimazione cangiante, se visto nella prospettiva dei secoli che ci occupano, che richiede una presenza attiva e costante sul territorio, per garantirne il controllo politico ed essere così certi della assimilazione del governo cittadino alle politiche imperiali, disciplinandolo come “struttura di dipendenza” anche quando, per riprendere il filo conduttore della relazione di Jean-Michel Carrié, gli interessi del potere centrale sembrano correre su binari paralleli a quelli delle città e delle curie.

Di certo costituisce un dato centrale la macroscopica presenza dei curiali nel Teodosiano, che viene rilevata da Maragno, in un percorso che ha valutato il dato terminologico nei suoi profili di variabilità, come nel caso degli *honorati*, studiati, in questa prospettiva, in varie ricerche, fra cui quelle, interessantissime e a cui la relatrice ha fatto cenno, di Giovanni Cecconi. Un punto di sicuro interesse, quello degli *honorati*, la cui denominazione non mi sembra sia indicativa, quantomeno in termini categorici, di un gruppo specifico di soggetti, ma sembra indicare soggetti responsabili, *notables* cittadini. E tuttavia le fonti sembrano talvolta differenziarli, rispetto ad altre categorie, come i *principales* (C.Th. 7.6.1: *...sive ex principium sive ex honoratorum numero susceptor vestium nominetur*), inducendoci ad abbandonare l’idea di ancorare le ricerche in questo ambito “magmatico” ad una rigidità definitoria che le politiche imperiali nei secoli considerati in questo convegno non consentono. Così titolature e denominazioni si intrecciano e, forse, si sovrappongono nella storia dei curiali, di pari passo con le oscillazioni che le costituzioni talvolta ci rivelano.

Mi sembra che proprio lo sforzo metodologico della studiosa ad un inquadramento quantitativo-sistematico delle costituzioni imperiali in materia, esaminate statisticamente in relazione a parametri diversi e convergenti, come quelli della loro collocazione nel codice, della datazione o degli imperatori a cui i provvedimenti vanno riferiti, possa rappresentare un innovativo punto di partenza, non soltanto per una corretta e consapevole ricostruzione di una vicenda sfuggente e composita, come quella del decurionato cittadino, ma anche per riorganizzare e ricomporre ad unità le proiezioni sostanziali che una ricognizione del dato norma-

tivo ci consente e, in certa misura, ci impone, se vogliamo ripercorrere a ritroso il rapporto fra fatto e norma. Un approccio metodologico che sviluppa in termini esaustivi l'aspirazione ad offrire un quadro completo dei riferimenti ai decurioni, in una composizione ragionata del dato statistico che spesso, specie quando ha caratteri abnormi, come, appunto, nel caso dei decurioni, ha sollecitato e sollecita la curiosità degli studiosi del Teodosiano e che penso andrebbe esteso, su queste basi e con il più ampio uso delle tecnologie informatiche, su più ambiti di riferimento di quel Codice e non soltanto di esso. Una metodologia "di supporto" ma di notevole interesse, utilizzata efficacemente in molte ricerche storiche: penso ai grafici con cui Claire Sotinel correda il suo contributo sui vescovi italiani nella tarda antichità, contenuto nella fondamentale raccolta di scritti sulle *élites* municipali e le loro trasformazioni, curata da Rita Lizzi Testa e pubblicata nel 2006 e, ma solo come esempio di tentativo rudimentale e *ante litteram*, almeno in ambito romanistico, ad un mio contributo sui *Collegia iuvenum*, pubblicato nel 2000 in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* (e ora nella silloge *Diritto associativo romano*, in corso di pubblicazione), in cui proponevo "una verifica di tipo statistico" di quanto sostenevo, presentando i dati relativi alla proporzione dei collegi nelle attestazioni epigrafiche, alla loro ripartizione per aree geografiche e all'andamento cronologico della loro costituzione, attraverso l'elaborazione di dati alfanumerici in alcuni grafici sviluppati in ambiente Microsoft Excel 97.

Credo oramai sia il momento, anche per gli storici del diritto, di acquisire direttamente metodi di indagine più articolati e ampiamente utilizzati in altri ambiti delle scienze umane, metodi che siano statistici, ma anche idonei, per fare un esempio che mi sembra importante, a cogliere il rapporto uomo-ambiente, per valutare in prospettiva geo-storica e archeologica aspetti rilevanti per la ricostruzione storica e la valutazione del dato giuridico, come insediamenti, vie di comunicazione, risorse idriche e minerarie (ne abbiamo visto le ragioni anche oggi, in alcuni convincenti passaggi della relazione di Masuelli sulla rilevanza delle miniere nella romanizzazione del Piemonte e sulla viabilità), flussi migratori e altri elementi generali, attraverso l'ausilio delle più avanzate tecnologie, come i sistemi informativi geografici (GIS), le immagini geolocalizzate e, appunto, i dati statistici e gli istogrammi. Non sono bizzarrie, come ancora certi anacronistici atteggiamenti di sufficienza, per fortuna sparuti, potrebbero far pensare, ma preziosi strumenti di supporto per la moderna ricerca storica. Ne ero convinto vent'anni fa e ne sono oggi ancora più convinto, anche grazie alla riflessione di Giorgia Maragno. L'analisi statistica proposta dalla studiosa non è infatti soltanto, come riduttivamente potrebbe immaginarsi, "preparatoria" a considerazioni di merito cui la relatrice ha comunque accennato nella discussione, ad esempio in relazione comparata al Breviario Alariciano e alla Compilazione giustiniana, e che potrà sviluppare in prosieguo, ma assume rilevanza e compiutezza scientifica "in sé",

perché si presta non solo a costituire una base capillare di analisi della norma, ma anche di rappresentazione e ricostruzione storica del “fatto”, come fenomeno sfaccettato su cui la previsione normativa si innesta.

Un risultato rilevante per il giurista, che può diventare propositivo in termini più ampi e inaspettati perché, se è vero che il fatto, inteso come *fait social économique*, nel significato complesso e forse sottovalutato [Steiner] in cui lo teorizzò Emile Durkheim, determina la regola e ne giustifica le previsioni normative, è altrettanto vero che, a sua volta, la norma, come in un gioco di specchi riflessi, ci permette di ricostruire il fenomeno sociale, ricollegandolo ad un momento storico determinato che ne risulta, conseguentemente, più chiaro e “leggibile”.

Un intreccio, quello fra diritto e fatto che, specie nella sua declinazione economica, affiora costantemente nell’ottica degli interventi normativi su *curiae* e curiali che pervadono questa storia e che permeano anche i provvedimenti e i contesti che apparentemente hanno una maggiore valenza sociale. Così per le vicende della discendenza dei curiali, al centro delle riflessioni di Giuseppina Oliviero Niglio e di Monica De Simone che hanno riguardato aspetti della filiazione in relazione all’appartenenza alle curie ed all’assunzione dei relativi oneri. La relazione di Oliviero Niglio ruota attorno alle disposizioni menzionate da C.Th. 12.1.178 e 179, del 415, in cui, fra le altre cose, si prevede, per ragioni chiarite dalle norme, che chi provenga da famiglia curiale sia vincolato alla *curia* anche *ex materno genere*. Un provvedimento che si colloca a chiusura di un’articolata serie di interventi anche di analogo taglio, come una costituzione di Giuliano del 362 (C.Th. 12.1.51) che aveva riconosciuto la possibilità, seppure non in tutto l’impero, che si potesse far parte delle curie in linea femminile, o di senso diametralmente opposto, come la legge del 393 nella quale il potere imperiale (C.Th. 12.1.137.1) si basa sull’*infirmis sexus* per impedire una tale eventualità.

Dunque una legge che, riconfermando l’autorità del *SC. Claudianum*, dava nuova rilevanza alla discendenza materna nell’ambito della famiglia curiale, stabilendo che chi proveniva da essa dovesse essere vincolato alla condizione curiale, compresi i nati da madre *ingenua*, affermando per tale via il principio per cui le donne avrebbero dovuto avere cura della cosa pubblica, in un momento di grave penuria di risorse umane e finanziarie, ricomprendendo i soggetti *ex matre ingenua nati* e impedendone la “fuga” dal ruolo di curiali. Un’esigenza pressante quella della costituzione di Onorio e Teodosio II, al punto da operare retroattivamente per restituire alla municipalità, valorizzando, appunto, la discendenza materna, risorse umane importanti, e stabilendolo con forza, al punto di disporre, in caso di inosservanza della legge, gravi sanzioni, da quelle pecuniarie, sino alla previsione di una morte terribile (*flammis detur*) nel caso di un *servus actor* o *procurator*.

Tutti aspetti che sembrano il precipitato storico di un problema diffuso e avvertito da tempo, volto alla salvaguardia del sistema delle *curiae* in nome di un inte-

resse economico pubblico – si pensi a C.Th. 12.1.6, opportunamente ricordato da Oliviero Niglio, a proposito dell'intervento di Costantino relativo al contubernio del decurione con la schiava altrui allo scopo di impedire il trasferimento del patrimonio del decurione al *dominus* dell'*ancilla* – e come rivela, appunto, il ricorso alla retroattività della norma. Un fenomeno, quest'ultimo, che porta il giurista a fare i conti con un lessico contestualizzato, profondamente diverso da quello della modernità giuridica e che ci impone uno sforzo di trasposizione storica non da poco se vogliamo leggere il passato e, facendolo, rinunciare all'ancoraggio a significati e capisaldi universali per il diritto cui, da giuristi, tendiamo. Capisaldi con cui dovettero fare i conti anche i romani, se è vero che la discussione sul principio di non retroattività in materia penale risale ad Aulo Gellio (*Noct. Att.* 17.7.1-3) che vi si sofferma a proposito della *lex Atinia de furto*, è presa in esame da Cicerone (*Verr.* 2.1.104) e da giuristi della statura di Ulpiano (D. 1.3.22), Paolo (D. 1.3.28) e Tertulliano (D. 1.3.27), per proiettarsi sino alle stesse costituzioni tardoimperiali: C.Th. 1.1.3; C. 10.32.66(65); 4.32.27 pr.; 6.23.29.7; 6.51.1.15; Const. *Tanta* § 23 e Nov. Iust. 142.1.

Una logica di discontinuità, dunque, è quella in cui possiamo muoverci, da storici del diritto, per ricostruire questa storia per come essa, attraverso le fonti, si presenta al nostro sguardo ed alla nostra lettura. Certo, la discontinuità è più difficile da intravedere nell'Impero, in cui la tendenza accentratrice dello stato è più costante, ma la possiamo comunque cogliere, grazie al patrimonio di conoscenze che ci proviene dai Codici di quell'epoca.

In questo quadro sono state di sicuro interesse le osservazioni di Monica De Simone sulle disposizioni relative ai figli dei decurioni, che hanno percorso la complessità della disciplina postclassica della materia in una visione prevalentemente pubblicistica, maggiormente congeniale a quell'epoca e al diritto di quell'epoca, in una prospettiva delle relazioni potestative padre-figlio che ha avuto, in generale, non troppa attenzione da parte della dottrina. Così figli legittimi, naturali e *spurii* trovano spazio in una disciplina che si muove in equilibrio fra regime familiare, condizione giuridica dei figli e vincoli curiali e, da Costantino in avanti, si incentra sul saldo legame fra il figlio e la condizione di decurione del padre, seppure, lo ha osservato Oliviero Niglio, anche il legame con la madre assumerà una sua rilevanza. In ogni caso, la ferma volontà di legare il *filius* alla *curia* emerge costantemente attraverso il principio dell'ereditarietà della funzione, operando tale volontà di assoggettamento anche nel caso in cui, ci ha rammentato De Simone, la *functio* paterna sia esercitata altrove, rispetto alla *curia* di appartenenza, situazione in cui, in linea generale, il *filius* “torna” alla *curia*.

Legami familiari e assoggettamento alle curie sono così le due facce del provvedimento, che entra a pieno titolo nel coinvolgente e poliedrico percorso del convegno, con una riflessione che, tuttavia, seppur orientata su profili socio-

giuridici del decurionato, fermandosi sul rapporto fra vincoli familiari e vincoli curiali, investe con forza il motivo, delicato ma centrale, delle motivazioni socio-economiche sottese alle politiche imperiali in materia e ne caratterizza la *vision d'ensemble*.

Valenze sociali e istanze per un riconoscimento del ruolo sociale della donna, riprendendo le considerazioni di Oliviero Niglio che leggeremo in dettaglio nello scritto, o esigenze prevalentemente economiche, nell'affermazione rigida dei *munera*? Il retaggio dell'*infirmis sexus*, nei suoi contenuti residuali di quest'epoca, viene davvero superato per ragioni etiche e di riconoscimento sociale? Sono interrogativi complessi che possono essere sciolti solo incoraggiando un'analisi composita e multidisciplinare del fenomeno che le relazioni di oggi certamente potranno facilitare.

Al fondo la costante incombenza di un potere centrale pervasivo, la cui "attenzione" normativa per i curiali e il loro rango sembra volta a creare un reticolo disciplinare nell'impero, una fitta trama di potere in cui le strutture periferiche non sono che maglie ancora più strette di questo potere dirigitico ed in cui i maggiorenti locali sono detentori di privilegi e destinatari di *munera* come sintesi del compromesso che li fa espressione del potere periferico, ma solo in quanto in diretta sintonia con quello centrale ed i suoi interessi prevalenti, specie economici e fiscali.

Dunque l'economia, i suoi tentacolari risvolti politici e, con essa, un'ulteriore declinazione che ne scopre gli angoli più nascosti e li offre alla mediazione della politica: la crisi economica.

Maurilio Felici parte proprio dalla crisi economica successiva alla fine della monarchia severiana e ne segue i rivoli, innestandovi una riflessione sulla giurisprudenza sino ad aprire al tema del suo intervento sull'essenzione dei *munera*. Così la crisi della giurisprudenza, coi giuristi "smarriti nell'anarchia militare" diventa una chiave di lettura interessante del dato storico e viene sensibilmente declinato sul piano del lessico e del suo rinnovamento proprio in relazione ai *munera*. Per questa via la relazione si arricchisce e arricchisce al contempo la riflessione comune con un approccio sociologicamente orientato, in cui il pensiero di Noel Lenski, che Felici giustamente raccorda alla grande lezione sociologica di Stuart Hall, cui aggiungerei anche il nome di Hans-Robert Jauss, diventa un utile parametro di riferimento per la ricostruzione del dato giuridico e dell'evoluzione storica che si snoda dall'età costantiniana in avanti. Mi sembra che proprio su Lenski e sul suo "*Constantine and the Cities*" del 2016, un *revolutionary book*, come lo ha definito Elizabeth DePalma Digeser, nella sua recensione su *The American Historical Review* 123.4 del 2018, si sviluppino le considerazioni più originali che Felici ci ha proposto ripercorrendo le politiche di Costantino, anche in qualche critica, per altro convincente, come a proposito dell'articolazione "negoziata" cattolici-donatisti in relazione all'essenzione da alcuni *munera*.

Un profilo centrale, su cui si è fermato efficacemente Lucio De Giovanni, mettendo in luce la netta condanna dei donatisti da parte di Costantino che, in una nota e chiarissima lettera al suo proconsole Anulino, conferma l'esonazione dai *munera* per i chierici dell'*ecclesia catholica* legata a Roma e retta dal vescovo Ceciliano, escludendo espressamente da questi benefici il clero donatista. Una tendenza decisa e che emerge variamente, rivelandosi con assoluta chiarezza in una costituzione del 319 (C.Th. 16.2.2) in cui l'imperatore afferma l'esonazione dai *munera* per i chierici, affinché essi non siano sottratti ai servizi religiosi: *lex haec speciali ordinatione praecipit, ut de clericis non exactores, non allectos facere quicumque sacrilega ordinatione praesumat, quos liberos ab omni munere, id est ab omni officio omnique servitio iubet ecclesiae deservire.*

Il punto centrale, e convincente, nella metodologia di Felici è il lessico e il suo rinnovamento, un profilo che ha offerto al relatore anche l'opportunità di ricordare, nel decennale della scomparsa, Giuliano Crifò, il cui ricordo è vivo in noi tutti. Il lessico, dunque, a proposito dell'articolazione *excusatio, vacatio, immunitas*, termini la cui varietà si connette ad una evoluzione e, al contempo, è specchio di una disarticolazione, concettuale e dunque terminologica, frutto della complessa evoluzione dell'Impero. Inevitabilmente, data la problematicità del tema, è forse rimasta un po' in sospenso la discussione, sollevata da Rita Lizzi Testa, sull'espressione *lex generalis*, utilizzata da Costantino in una costituzione del 321 in relazione alla chiamata degli ebrei agli oneri curiali (C.Th. 16.8.3), una questione che va interamente inquadrata nella politica complessiva di Costantino, nelle sue iniziative accentratrici e nei simboli del nuovo potere. La norma, proprio perché rimonta all'imperatore, non può avere incertezze né frantumazioni e deve essere generale. In certa misura non può non esserlo, assumendo così un connotato che spezza una tradizione di pluralismo giurisprudenziale e, pervasa dalla nuova e complessa dimensione dell'*aequitas*, diventa specchio del potere imperiale sul versante del "giuridico", della sua cogenza, o meglio, della sua "percezione" in termini di cogenza. Un connotato che, sul piano della configurazione del potere, prepara l'idea dell'imperatore come "legge vivente", *νόμος ἐμψυχος*. Forse in questi termini il giurista può trovare una lettura appagante del termine "*generalis*", posto che la norma è generale (e astratta) in quanto si rivolga ad una pluralità indifferenziata di destinatari, anche quando le sue disposizioni riguardino solo alcuni soggetti o categorie specifiche di soggetti. Dunque, non scorgerei contraddizioni fra la "generalità" della *lex*, che è tale perché vincolante tutti, e la "specificità" delle sue disposizioni.

Il diritto, ancora una volta, e l'economia, al centro dei problemi.

Il legame fra gestione territoriale ed economia è una chiave interpretativa utile e penetrante. Non a caso, proprio le relazioni più "specifiche" ne hanno fatto un profilo-chiave: penso a Masuelli ed alla sua lettura della romanizzazione

in Piemonte in funzione degli interessi allo sfruttamento delle miniere in quella regione. Fermandosi, aspetto non certo irrilevante in questo contesto, anche sulla creazione di una articolazione viaria nell'area transalpina, che dalla Gallia Narbonense arrivava alla pianura padana. Così, comprensibilmente, gli insediamenti urbani e la loro organizzazione, anche in riferimento agli organi assembleari cittadini, sono legati a queste linee di sviluppo economico e territoriale.

In questo contesto stratificato di lettura storica si colloca la configurazione delle leggi municipali, come *leges dictae* o *datae*. Si tratta di un problema importante che, travalicando il dato definitorio, assume rilevanza centrale nell'accogliere ancora, o mettere in discussione, una prospettiva dirigistica nella politica imperiale degli assetti amministrativi che fa delle amministrazioni locali vere e proprie strutture di dipendenza. Di certo i poteri dei decurioni, per quanto spesso sfuggenti ad una catalogazione generale, ci sono e sono significativi, come negli esempi che lo stesso Masuelli riferisce per il territorio piemontese. È questo il caso di un *eques* torinese, *T. Vennonius Aebutianus*, che, fra gli altri titoli, è *iudex ex V decuriis* e che, come ha recentemente ricordato in uno dei suoi studi prosopografici sui cavalieri romani Ségolène Demougin, studiosa cui vanno ascritte pagine di grande interesse sullo sviluppo delle *élites* cittadine, sviluppa la sua carriera proprio nella Gallia Cisalpina, a Torino, sua città natale [CIL. XI 3940]. Sono certamente personaggi influenti, aristocratici il cui nome è legato alle famiglie che hanno preso parte alla fondazione della città, E tuttavia questi personaggi sembrano scomparire nel IV secolo, come sommersi dall'oblio, in un destino che li accomuna alla scomparsa di diverse *provinciae* piemontesi. Una vicenda complessa che la relazione di Masuelli e l'interlocuzione con Rita Lizzi Testa ci ha fatto apparire oggi in una luce più nitida.

Infatti, se osserviamo il tessuto sociale e la regolamentazione giuridica che fa da sfondo all'evoluzione del decurionato cittadino fra IV e VIII secolo, scorgiamo in filigrana, pur fra importanti cambiamenti, l'incombenza della prospettiva economica, con il fiscalismo, il denaro e dunque il profitto che sembrano fare da elementi di connessione di una visione storica a tratti disarticolata. E questo profilo ha spinto talvolta, lo si è detto anche in questo convegno, a parlare dei *principales*, comunque li si voglia configurare, non come vittime ma come profittatori del sistema.

Questa visione è giustificata? Mi sovviene, al riguardo, una secca opinione di Ramsay MacMullen che, nel suo "*Corruption and the decline of Rome*" del 1988, che cito nella traduzione italiana del 1991, p. 82, osserva: "la contraddizione fra i due aspetti dei decurioni, vittime o carnefici, è facilmente risolta. I più erano vittime, pochi erano *potentiores*", identificando il grande storico statunitense tali *potentiores* esattamente con i *principales*, i "più potenti" della città (C.Th. 11.16.4). E, ancora, l'idea dei decurioni come profittatori del sistema può essere ritenuta

tanto preponderante da legittimarne la generalizzazione, sino al punto da considerarla come segno distintivo *tout court* dell'intera parabola storica del decurionato? Può infine essere giustificato, in termini assoluti, l'approccio "sovraregionale" alla storia delle aristocrazie municipali, fra autorità statali e *Selbstverwaltung* municipale, per riprendere un recente e, a mio avviso efficace, approccio di Giovanni Cecconi?

Nell'affresco in cui Lucietta Di Paola ha collocato il ruolo dei *principales* in ambiente gallo-romano, emergono alcuni aspetti caratterizzanti che tornano utili per una visione d'insieme della storia del decurionato cittadino, specie nella prospettiva, sottolineata da Luca Loschiavo, di coglierne la parabola successiva, che indirizza il nostro sguardo verso il ben diverso contesto romano-barbarico. Emerge così, in un quadro di riferimento importante e ampio, sul piano storico e geo-politico, la rilevanza dello studio delle aristocrazie cittadine come *case study*: importante in sé, per ricostruire un contesto essenziale nelle vicende del tardo impero e importante per aprire l'orizzonte, muovendo da questo contesto, verso le aristocrazie cittadine, il loro ruolo e la loro parabola storica, fra IV e VIII secolo. A percorrere questa storia è la spinta graduale verso lo stato nazionale [Mazzarino] e la tensione antiromana che la pervade e che avrà il suo epilogo naturale nel tramonto del dominio romano nelle Gallie e nella nascita dello stato dei Franchi sul finire del V secolo, fra convulse vicende politico-militari ed eventi simbolici, che mostrano spie evidenti della "chiusura" del sistema, come la conversione al cattolicesimo di Clodoveo del 496. Tutti spunti che, nell'insieme, diventano un *leitmotiv* che supera il contesto per attraversare, in termini variegati ma assonanti, la storia del rapporto fra potere centrale e istituzioni periferiche dell'impero.

I *principales*, la loro influenza preminente e la gestione del potere nelle città si scontra con una progressiva ma inesorabile tensione che li renderà sempre più vincolati dai loro *munera*, in un quadro di pressione imperiale che Di Paola coglie opportunamente nella forbice normativa progressivamente stringente che, nella prefettura gallica, prende di mira i *principales*, con l'intervento di Onorio nel 412 (C.Th. 12.1.171), che fissa in 15 anni il periodo di servizio obbligatorio, cui avrebbe fatto seguito la posizione di *honorati*.

In questo contesto si colloca la *Novella* di Maioriano del novembre 458, e le sue previsioni sulla composizione degli albi municipali, efficacemente considerati da Lucietta Di Paola, come indicative di una parabola del potere in chiave anti-decurionale che li avrebbe spinti a reiventarsi continuamente, guardando ai gangli del potere ecclesiastico come importanti sbocchi di un ruolo in continua discesa nel reticolo dei poteri cittadini in ambiente gallico.

Proprio la *Novella* di Maioriano viene ripresa diffusamente da Francesca Galgano, che la situa efficacemente in un articolato contesto politico e ne trae spunto per aprire uno squarcio, suggestivo e complesso, su questo imperatore, la

cui volontà di riorganizzare l'impero con iniziative a vasto spettro, dalla materia tributaria alla disciplina del *defensor civitatis*, e che esprimono speciale consapevolezza politica, lo caratterizzano, osserva Galgano, come "rifondatore" della vita pubblica dell'impero.

Ebbene, la *Novella* si pone in questa linea politica e ne rappresenta un'importante chiave di lettura. Da un canto, operando una sorta di sanatoria per il passato e, dall'altro, ponendo norme nuove, *de futuro*, nella disciplina del decurionato. I curiali sono essenziali, per Maoriano, sono i "nervi" della città, come ci rammenta Galgano, e in questa prospettiva l'imperatore ne esalta il ruolo e, contestualmente, considera la fuga dalle città e gli *escamotages* utilizzati dai decurioni per sfuggire agli oneri del loro ruolo e disancorare la loro discendenza da un destino avvertito come vincolante e in termini non più tollerati, come un *vulnus* gravissimo sia per l'*ordo* cittadino, quanto per l'impero da rifondare e per le logiche politiche generali in cui l'imperatore colloca la disciplina del decurionato cittadino, elemento cardine di quella tensione rifondatrice. Dunque, una prospettiva che non è soltanto "emergenziale" nella sospensione o nell'abbandono di un regime giuridico consolidato, come è stato detto, ma che assume caratteristiche come parte, significativa, di un disegno politico complesso e sfaccettato, di cui taluni provvedimenti, come, appunto, la stigmatizzazione della *coniunctio* del curiale con una schiava, *contubernium* da reprimere esemplarmente, assumono un significato di speciale interesse socio-politico, e come tale, anche il rapporto del provvedimento con il *SC. Claudianum*, più volte evocato nel corso del convegno, va considerato e spiegato in un disegno politico complessivo e del tutto peculiare al momento storico in cui si sviluppa.

Gli intrecci che il convegno ha mostrato, fra potere centrale e strutture di potere cittadine, ha seguito nell'insieme un *fil rouge* in cui è stato colto, come più volte è stato detto, l'equilibrio fra questi poteri. E la relazione di Jean-Michel Carrié ha, in certa misura, chiuso il cerchio di questo approccio, segnando l'idea di una inversione di tendenza rispetto ad una lettura tradizionale e "aprioristica" di quest'epoca storica, come l'ha definita in termini netti lo studioso, una concezione che vede il potere imperiale nel tardo impero come "dispotico e totalitario".

Una prospettiva, quella di Carrié, giocata finemente sulla scansione "interventismo" / "non interventismo" imperiale, caratterizzando quest'ultimo il rapporto con le curie, in cui le cancellerie avrebbero ribadito principi fisiologici e "universali" nella gestione delle città, optando così per un approccio "non interventistico" sulle strutture politiche periferiche. Al fondo di questa prospettiva unificante del fenomeno, Carrié ha posto la tendenziale convergenza di interessi fra potere centrale e città, aiutate dal governo imperiale a fare rispettare i propri, di interessi, violati da talune vicende di deviazione dei curiali rispetto ai loro doveri, con iniziative che avrebbero teso, sempre e comunque, a "restituire il curiale alla propria

città”. Dunque, un sistema favorevole alle città e statuti municipali che seguono questi percorsi, seppure nella loro diversità. Così, spesso, l’intervento imperiale è sollecitato dalle *curiae*, per supportare “la loro debolezza” a contrastare la violenza di alcuni loro componenti, aprendo una prospettiva che per Carrié vale a ridefinire l’interventismo imperiale e le sue logiche.

Una visione suggestiva, che ruota attorno alle dinamiche del rapporto potere centrale – *curiae* e che pone prospettive nuove e stimolanti alla discussione su questi temi. Un approccio che, tuttavia, non può far dimenticare il prezzo di questo potere e della sua protezione degli interessi delle città. Così, l’universalismo della *lex generalis* come strumento di intervento della cancelleria imperiale diventa il volano di una rete, strutturata e capillare, di controlli imperiali sul potere municipale che rimane sullo sfondo in tutta la sua pervasività, anche quando i settori di intervento, come i *munera* civici, benché al “servizio dello stato”, così come l’anagrafe, la polizia o il reclutamento militare, che valgono a garantire interessi comuni, giovano tanto al potere centrale quanto alle città.

Se è vero, tuttavia, che la difesa della *curia* diventa la difesa dalle città e dello stesso stato, e se questo pone un modello di equilibrio funzionale ad interessi non contrapposti, ma paralleli, seguendo stilemi che ricordano quelli propri delle autonomie locali negli stati moderni – in cui gli interventi normativi creano un quadro volto a favorire lo sviluppo, politico ed economico, degli enti locali in tendenziale armonia col potere centrale – è altrettanto vero che tutto ciò non elimina, né durante il tardo impero, né oggi, frizioni che scaturiscono da prospettive anche profondamente diverse. Così, se certamente è condivisibile che l’imperatore, nella materia oggetto di questo convegno, offra solo il suo assenso a provvedimenti sollecitati dalla *curia* contro i curiali recalcitranti, è altrettanto vero che tali interventi travalicano l’occasione e l’oggetto che li ispira, rafforzando in senso verticistico e burocratizzante il potere centrale e la sua incombenza.

Per questo diventa essenziale procedere con un approccio metodologico rigoroso nell’analisi delle nostre fonti, su cui Carrié ci ha richiamato, indicando l’essenzialità di una “doppia lettura” dei testi normativi, contestualizzandoli rispetto alla loro prima emissione e rispetto ai codici dove “fanno sistema”. Tutto ciò, aggiungerei, perché il codice introduce, di per sé, un valore aggiunto alle singole costituzioni, sviluppando un effetto “moltiplicatore” dei provvedimenti e delle loro motivazioni. Un effetto che diventa così di straordinaria efficacia quando, come nel caso della disciplina del Teodosiano sui decurioni, il numero delle costituzioni è estremamente ampio.

Così, per questa via, rimane sospeso, nelle corde e nella sensibilità di ciascuno, il giudizio su tutto ciò, come è forse giusto che sia quando la lettura del dato giuridico rinvia alla società, alla politica, all’economia per spiegare la storia e i suoi percorsi. E questo rende estremamente utile il confronto interdisciplinare che

ci permette, come storici del diritto, di concentrare la nostra visione sulle regole, sulla loro formazione, sulla loro elaborazione nella prassi e sulla loro applicazione alla società che disciplinano, ma filtrando tutto ciò con la lettura composita dei problemi in cui gli storici non giuristi rimangono nostri preziosi compagni di viaggio.